



Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 103 del 26/08/2004

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 4 agosto 2004, n. 1269

Art. 1 legge 362 dell'8.11.1991. Revisione pianta organica biennio 2001/02 delle farmacie dei comuni ricadenti nel territorio della ASL LE/2. Richiesta pubblicazione.

L'Assessore alla Sanità e Servizi Sociali, sulla base dell'istruttoria espletata dall'Ufficio, confermata dal Dirigente dello stesso Ufficio e dal Dirigente del Settore Sanità, riferisce:

L'art. 22 della L.R. n. 36/84 nel testo sostituito dall'art. 6 della L.R. n. 17 del 30.4.1990, disciplina le procedure per la definizione delle piante organiche delle farmacie dei comuni, da formulare secondo le disposizioni di cui alla legge n. 475 del 2.4.1968, ogni anno pari per ciascun biennio.

La legge 8.11.1991 n. 362 art. 1, prevede l'istituzione di una farmacia ogni 5.000 abitanti nei comuni con popolazione fino a 12.500 abitanti ed una farmacia ogni 4.000 negli altri comuni, non tenendo conto dell'eccedenza numerica se non superiore al 50% dei parametri suddetti.

Il Direttore Generale della AUSL LE/2, con proprio provvedimento del 12 dicembre 2002 n. 2871, acquisito, preventivamente il parere favorevole: dell'ordine dei farmacisti della provincia di Lecce sulla proposta di revisione di P.O. e, dei comuni interessati, ha deliberato, anche in conformità al parere espresso dal su citato ordine dei farmacisti, di:

1. esprimere parere sfavorevole sulla richiesta di istituzione di nuove sedi farmaceutiche nei Comuni di Corigliano D'Otranto, atto consigliare n. 4 del 26/8/02, Uggiano la Chiesa, atto consigliare n. 31 del 29/6/02, Tricase, atto consigliare n. 185 del 27/6/02, Racale atto consigliare n. 50 del 20/09/02, Minervino di Lecce, atto consigliare n. 25 del 25/6/02, in quanto acquisiti i dati ISTAT della popolazione residente al 31.12.2001 nei Comuni di pertinenza della AUSL LE/2 è stato verificato che non sussistono i requisiti previsti dalla legge 362/91, rapporto farmacie/abitanti.

2. riconfermare la P.O. delle farmacie vigenti.

Per garantire il servizio farmaceutico ai turisti, i suddetti Comuni potranno richiedere l'istituzione di Dispensari stagionali ai sensi di quanto disposto dall'art. 6 della Legge 8 novembre 1991 n. 362.

Di seguito, si riportano i dati della popolazione dei Comuni appartenenti alla ASL LE/2, delle farmacie consentite in base al rapporto farmacie/abitanti, - delle farmacie esistenti e funzionanti, delle eventuali sedi in sovrannumero: e degli esercizi farmaceutici da istituire

In base ai summenzionati dati Istat ed al rapporto farmaci/popolazione previsto dalla normativa vigente, per il biennio 2001/2002, si conferma la P.O. esistente, di cui alla delibera di giunta regionale del 5 ottobre 2001 n. 1290 e successiva integrazione del 19 marzo 2002 n. 273.

ADEMPIMENTI CONTABILI DI DUI ALLA LR. N. 28/01

Il presente provvedimento non comporta adempimenti contabili stante la natura di atto autorizzativo. La spesa derivante dal presente atto rientra nei limiti del F.S.R. ovvero delle ulteriori correlate assegnazioni statali a destinazione vincolata assegnate o da assegnare a ciascuna Azienda sanitaria regionale.

Il Dirigente Ufficio Assistenza farmaceutica

Dott. Enrico Manno

L'Assessore relatore sulla base delle risultanze come innanzi illustrato propone alla Giunta l'adozione del conseguente atto finale di specifica competenza della Giunta Regionale, così come puntualmente definito dall'art. 4 della L. R. n. 7/97 lett. d)

LA GIUNTA

Udita la relazione e la conseguente proposta dell'Assessore;

Viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dal Dirigente dell'Ufficio e dal Dirigente del Settore;

A voti unanimi espressi nei modi di legge

DELIBERA

Per i motivi in premessa specificati, e che si intendono riportati nel presente dispositivo, di non prevedere l'istituzione di nuove sedi farmaceutiche nei seguenti Comuni: Corigliano D'Otranto, Uggiano la Chiesa, Tricase, Racale, Minervino di Lecce, per mancanza dei requisiti di legge, rapporto farmacie/abitanti;

Di confermare, la pianta organica delle farmacie esistenti nel territorio della ASL LE/2, non essendo intervenuto alcun mutamento sostanziale della popolazione residente al 31.12.2001, di cui alla delibera di giunta regionale del 05 ottobre 2001 n. 1290 e successiva integrazione del 19 marzo 2002 n. 273, secondo il prospetto diseguito riportato.

di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul BURP ai sensi dell'art. 6 lett. H della legge regionale n. 13 del 12.4.94.

di provvedere, a cura del Settore sanità alla notifica del presente provvedimento alla ASL LE/2 competente per territorio.

Il Segretario Il Presidente

Dr. Romano Donno Dott. Raffaele Fitto